

TI_GERICHTE 60.2009.412 vom 22. Dezember 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.412

FR: TI_GERICHTE 60.2009.412 du 22 décembre 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2009.412 del 22 dicembre 2009

Regeste

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 1

con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.10.2009, inc. _____).

E. 1.2

Giusta l'art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti dall'art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP. Il gravame 9.11.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. La materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal diritto federale dall'1.1.2007, ovvero dall'entrata in vigore della revisione della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati conclusi tra i cantoni.

E. 2.2

Giusta l'art. 75 cpv. 3 CP il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto; questo piano contiene, tra l'altro, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall'art. 84 cpv. 6 CP: “ Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati ” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP). Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia l'art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d'esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell'avamprogetto (con riferimento all'art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

E. 2.3

La materia è inoltre disciplinata dall'art. 45 del regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale " il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico ".

L'esecuzione delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 [e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5 cpv. 1 lit. a: un'autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [" Il congedo non è un diritto del carcerato " (art. 78 RCPT); " Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario " (art. 80 cpv. 1 RCPT)]. La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall'art. 5 cpv. 1 lit. a del regolamento e dall'art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato [quale prassi d'applicazione, il Consiglio di vigilanza aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena].

E. 2.4

In ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell'applicazione della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

E. 3

. 3.1. Il giudice dell'applicazione della pena ha respinto, con sentenza 28.10.2009, la domanda di concessione di un primo congedo. Nella sua decisione ha ritenuto, con riferimento all'esplicitazione del concetto di " Lockerung " esatta da questa Camera (decisione 22.6.2009, p. 12 s., inc. _____) ed al complemento peritale 2.7.2009 del dr. med. _____, che il perito considerasse assolutamente necessario dar seguito alla terapia in corso, indispensabile in previsione di ulteriori alleggerimenti del regime carcerario. Da detto complemento peritale emergeva l'intenzione di procedere in maniera graduale in merito ai rapporti del ricorrente con la moglie e con i familiari; veniva attribuita particolare importanza ai " Besuchsausgänge " da eseguire nel raggio di _____. Ha evidenziato che il perito, circa i congedi di 32 ore da effettuare con la moglie in Ticino, si esprimeva in maniera piuttosto vaga e comunque affidandosi a numerosi condizionali. Ha ritenuto, in particolare, che "(...) la concessione di congedi di 32 ore non può ancora entrare

in linea di considerazione per RI 1 e rappresenta un'ulteriore tappa di esecuzione che deve ancora essere raggiunta dall'interessato. Solo una volta accertata l'evoluzione del richiedente ed il suo consolidamento personale e familiare nell'ambito del trattamento in corso, è ipotizzabile l'entrata in materia per la concessione di un primo congedo. Questa valutazione peritale è perfettamente conciliabile con l'altra valutazione specialistica agli atti e cioè quella espressa dalla Commissione pluridisciplinare che in Ticino si occupa dell'esame dei condannati pericolosi. La stessa, dopo aver preso atto degli importanti alleggerimenti di pena dei quali RI 1 ha potuto beneficiare a seguito del suo trasferimento a _____, ha preso buona nota della possibilità che egli possa ricevere al più presto visite famigliari, come previsto dal regolamento di _____. Queste visite famigliari, nell'ambito di "Besuchsausgänge", sono quelle indicate dal dott. _____, ma anche dal Servizio sociale di _____, come ribadito nel "Vollzugsbericht" dell'1.9.2009" (decisione 28.10.2009, p. 12 s., inc. _____).

E. 3.2

Il ricorrente contesta la conclusione del giudice dell'applicazione della pena: il dr. med. _____, nel suo complemento peritale 2.7.2009, si sarebbe espresso in maniera precisa sull'alleggerimento del regime carcerario; ritiene che il preavviso della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi – che non avrebbe tenuto in considerazione le valutazioni del perito – attesterebbe totale ed ingiustificata chiusura nei suoi confronti.

E. 3.3.1

Questa Camera, nel giudizio 22.6.2009 (inc. _____), aveva esposto le argomentazioni / conclusioni del dr. med. _____ in capo allo stato psichico di RI 1 [" Il dr. med. _____ – nel suo rapporto – ha ritenuto che RI 1 non presentasse disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34); il qui ricorrente manifestava " antisoziale Persönlichkeitszüge " (che non sfociavano in un disturbo di personalità antisociale) [p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34]. Ha reputato che il peritato, qui ricorrente, mostrasse una " (...) Persönlichkeit mit vor allem manipulativen Zügen, die gewisse Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit zeigt, mit einer gewissen Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit ein kriminogenes Verhaltensmuster gezeigt " (p. 30). Il perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha concluso – dopo avere esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi – per l'esistenza " eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos " (p. 33). Rispondendo al quesito 5.2.1 (p. 34/35) [" dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati? "] ha indicato che " der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für die Begehung neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von in der Literatur genannten 10 bis 25% ". Ha esposto che – in merito alla domanda sulla prognosi – occorre, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere, dal profilo peritale, " (...) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht, er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau, andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen " (p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva " (...) deutlich erhöht sein. Auch die Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tötlichkeit gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es

jedoch zu einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann wieder deutlich erhöht” (risposta al quesito 5.2.2, p. 35). Il dr. med. _____ ha reputato che i suddetti fattori di rischio per una futura delinquenza di RI 1 “ (...) können mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie und einer therapeutischen Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte des Lebens im Gefängnis verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im Leben verpasst zu haben, die auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden ” (p. 33/34). In particolare, “ zur Verbesserung der Prognose sollte, (...), eine deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (...) Da sich die Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender Lebenssituationen stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht langsamen therapeutisch und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit Einholung von Berichten, wie es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist, nichts im Wege. Erst im Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird es dem Expl. möglich sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch zu bearbeiten” (p. 34). Era necessario, a suo giudizio, “ (...) einer langsamen, am besten therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung, welche auch den Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte ” (risposta al quesito 5.2.4, p. 36). Il perito ha reputato prematura la liberazione condizionale ” (decisione 22.6.2009, p. 10 ss., inc. _____)]. Questa Camera aveva ritenuto non comprensibile il concetto di “ Lockerung ” espresso dal perito, chiedendo al giudice dell’applicazione della pena di acclarare, interpellando il dr. med. _____, questo termine, in particolare domandandogli se riteneva opportuno – dal profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata fosse, fin da subito, accompagnata da congedi (decisione 22.6.2009, p. 12 s., inc. _____).

E. 3.3.2

Il 2.7.2009 il dr. med. _____, consultato il 26.6.2009 dal giudice dell’applicazione della pena, ha preso posizione sul quesito. Ha comunicato che quel giorno, a _____, aveva avuto un colloquio con rappresentanti dell’autorità di esecuzione e del penitenziario. Si era discusso un “ (...) Vorschlag, (...), der auch aus therapeutischer Sicht sinnvoll erscheint. Ziel ist es, Herrn RI 1 erst noch etwas besser kennen zu lernen. Darüber hinaus soll auch ein Gespräch mit der Ehefrau stattfinden, um zu versuchen herauszufinden, inwieweit sie für ihn eher stabilisierend oder eher destabilisierend wirken könnte. Sollten die Besuche in _____ weiterhin gut verlaufen und Herr RI 1 sich weiterhin in die begonnene Gesprächstherapie einlassen, wäre es aus unserer Sicht denkbar, ihm ab etwa Oktober 2009 mit nahen Verwandten, das heisst z. B. seiner Ehefrau, seinem Sohn oder seiner Mutter, Besuchsausgänge von fünfstündiger Dauer im Umkreis der Justizvollzugsanstalt zu gewähren. In einem zweiten Schritt könnte dann eventuell ab Dezember 2009 erstmalig ein Übernachtungsurlaub bei der Ehefrau gewährt werden. Diese Urlaube würden jeweils zwischen Herrn _____ und Herrn RI 1 genau vorbesprochen werden. Herr RI 1 müsste einen genauen Urlaubsplan aufstellen und dieser könnte auch im Nachhinein kontrolliert werden. Im Rahmen der regelmässigen therapeutischen Gespräche und im Rahmen der regelmässigen Gespräche mit dem Sozialarbeiter würden dann diese Urlaube nachbesprochen werden ” . Ha aggiunto che a parere dei rappresentanti del Canton Ticino appariva sensato presentare questa proposta, in settembre 2009, anche alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Infine, il perito ha detto di attendersi dal ricorrente, dal profilo terapeutico, “ (...) dass er sich auf die Themen einlässt, Verantwortung für sein Tun übernimmt, und erarbeitet werden kann, warum es im Rahmen der letzten Lockerungsschritte sofort zu Delikten gekommen ist. Diesbezüglich würde ich

für die Fachkommissionssitzung dann noch einen ersten Therapiebericht verfassen. Sollten sich im Verlauf Schwierigkeiten oder Unregelmässigkeiten zeigen, könnte er natürlich jederzeit zurückgestuft werden ” (complemento 2.7.2009). In queste circostanze, non si comprende [ciò che fonda violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. ed in particolare dell’obbligo di motivazione (decisione TF 6B_670/2009 del 17.11.2009; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] l’asserzione del giudice dell’applicazione della pena secondo cui, in capo ai congedi di 32 ore da trascorrere con la moglie in Ticino, “ (...) il perito si esprime in maniera piuttosto vaga e comunque affidandosi a numerosi condizionali, (...) ” (decisione 28.10.2009, p. 12, inc. _____). Il dr. med. _____ si è infatti pronunciato in maniera chiara e precisa sul concetto di “ Lockerung ”. Ha ritenuto che si dovesse procedere progressivamente: se le visite con i familiari presso il carcere ed i colloqui terapeutici avessero continuato a procedere bene, dal suo punto di vista sarebbe stato pensabile, da circa ottobre 2009, concedere uscite di 5 ore con gli stretti familiari, da effettuarsi nel raggio del penitenziario; di seguito, si sarebbe potuto eventualmente concedere, da dicembre 2009, un primo congedo per trascorrere la notte con la moglie, che sarebbe da dettagliatamente discutere prima con l’operatore sociale e dopo nell’ambito dei colloqui terapeutici. L’uso del condizionale appare, evidentemente, da ricondurre non già alla vaghezza / indeterminatezza delle affermazioni del perito, ma al fatto che l’alleggerimento del regime carcerario deve avvenire gradualmente, una fase dopo l’altra, per cui – necessariamente – la descrizione degli stadi imponeva l’uso di tale tempo verbale. Il dr. med. _____ ha peraltro utilizzato il condizionale per descrivere sia la fase dei “ Besuchsausgänge ” sia la fase del congedo di 32 ore da trascorrere in Ticino: non si capisce di conseguenza perché il giudice dell’applicazione della pena abbia ritenuto piuttosto vaga solo l’argomentazione inerente il congedo di 32 ore e non anche quella inerente i “ Besuchsausgänge ” (che ha concesso secondo le indicazioni del perito). La censura sollevata da RI 1 è di conseguenza fondata.

E. 3.3.3

Il giudice dell’applicazione della pena ha poi ritenuto che la valutazione peritale fosse perfettamente conciliabile con la valutazione 5.10.2009 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (decisione 28.10.2009, p. 13, inc. _____). Il preavviso 5.10.2009 della Commissione ha il tenore seguente: “ Richiamiamo alla sua cortese attenzione il parere a lei reso in data 2 gennaio 2008 nel quale già ci siamo espressi sulla questione della pericolosità pubblica di RI 1. Abbiamo preso atto che il 1° giugno 2009 RI 1 è stato trasferito dal carcere di _____ presso il quale si trovava (dopo un passaggio attraverso il carcere di _____ di _____) all’JVA di _____. A _____, se abbiamo ben compreso, RI 1, nel corso dell’estate 2009, è stato ammesso a lavorare nell’azienda agricola annessa all’Istituto di pena e a svolgere attività sportive all’esterno, il che costituisce, a non averne dubbio, un importante allentamento del regime carcerario rispetto a quello in auge presso il Carcere di _____. Non siamo stati interpellati sulla questione relativa alla concessione di siffatte importanti agevolazioni, il che, alla luce del rapporto da noi reso il 2 gennaio 2008, ci sorprende e ci mette di fronte ad una sorta di “ fatto compiuto ”. Nel nostro preavviso del 2 gennaio 2008 avevamo, infatti, approssimativamente indicato la data del 2012 quale data dalla quale far decorrere il regime progressivo. Il programma sottopostoci anticipa il primo congedo al dicembre 2009, il che

ci sembra francamente prematuro. A nostro giudizio le agevolazioni concesse di recente con il lavoro fuori dall'Istituto di pena, le attività sportive esterne e le previste visite dei parenti presso l'Istituto dovrebbero essere testate e monitorate per un congruo numero di mesi, prima di concedere ulteriori allentamenti. Entrando più nel dettaglio nella proposta di concedere il primo congedo già nel prossimo dicembre 2009, riteniamo di non poterla preavvisare favorevolmente. Per una valutazione seria ci mancano elementi basilari e importanti, senza i quali nemmeno è possibile entrare nel merito. Possiamo solo supporre che quello in discussione sia un congedo da effettuarsi in Ticino. Ma dove e presso chi? Già manca una qualsiasi indicazione sulle modalità organizzative. Solo sappiamo che RI 1 è sposato, ma non ci è nota la residenza della attuale moglie. Sappiamo che ha un figlio di primo letto, attualmente diciannovenne, ma ignoriamo dove e con chi egli viva. Sappiamo anche che RI 1 ha la madre, ma ancora non sappiamo se essa abiti ancora a _____ o se si è nel frattempo altrove trasferita. In definitiva nulla è stato sin qui chiarito sulle circostanze di luogo e sulla persona di riferimento presso la quale egli dovrebbe trascorrere il congedo. Nemmeno ci è noto se il programma si riferisce ad un congedo "natalizio" che, se effettuato a casa della madre, implicherebbe il concreto rischio di far incontrare RI 1 con il fratello pure detenuto e già autore con lui di numerosi reati. Una tale evenienza è, a nostro avviso, da evitare ad ogni costo. Essa dovrebbe in ogni caso essere posta come una "precondizione". In tali condizioni, preso atto delle importanti agevolazioni di cui ha fruito RI 1 nel trasferimento dal carcere di _____ (struttura chiusa) all'istituto di _____, presso il quale lavora all'aperto, partecipa ad attività sportive all'esterno dell'istituto (e dove – è lecito supporre sulla base del programma sottopostoci – potrà presto ricevere visite dai familiari) ci pare opportuno che, prima che siano concesse ulteriori agevolazioni, si lasci "consolidare" l'attuale situazione, venuta in essere con largo anticipo rispetto alla durata della pena che RI 1 dovrà ancora espiare. Non si dimentichi che la data di fine pena cadrà solo nel 2016. Pro futuro, se RI 1 dimostrerà di aver superato per congruo periodo (almeno per un anno) l'attuale fase, ove tornasse in discussione la questione del primo congedo in Ticino, occorrerà che esso venga per tempo pianificato e programmato nel dettaglio. Senza dimenticare che le accresciute esigenze di tutela della sicurezza pubblica che il caso pone esigono altresì l'attivazione di adeguate misure di controllo (a mo di esempio segnaliamo l'uso eventuale del braccialetto, il ritiro dei documenti di identità, l'avviso alla Polizia cantonale ticinese, ecc.)" (preavviso 5.10.2009 della Commissione, inc. _____). La suddetta Commissione ha di conseguenza, anzitutto, espresso le sue considerazioni per il mancato coinvolgimento, che si sarebbe giustificato alla luce del suo preavviso 2.1.2008, nella concessione delle importanti agevolazioni dovute al trasferimento dal carcere (chiuso) di _____ al carcere (aperto) di _____. Ora, sebbene il suo intervento non sia obbligatorio, giusta l'art. 75a CP la commissione di cui all'art. 62d cpv. 2 CP (ruolo assunto in Ticino della citata Commissione: art. 343 s. CPP) è chiamata a valutare la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell'autorizzazione di un regime aperto [dove, per regime aperto, si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (cpv. 2)], se: a) l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1, e b) l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto (cpv. 1) [cfr., sul tema, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 75a CP]. Appare quindi singolare, stante la storia penale di RI 1 ed il preavviso 2.1.2008 della

Commissione, che la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, che ha autorizzato detto trasferimento in carcere aperto, non l'abbia interpellata; ha evidentemente reputato di essere in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del pluripregiudicato RI 1 (art. 75a cpv. 1 lit. b CP) [considerandola, visto il trasferimento a _____, (molto) poco grave], senza necessità di adire la Commissione (art. 344 cpv. 1/2 CPP). L'atteggiamento della Sezione è peraltro anche contraddittorio: infatti, come emerge dallo scritto 2.7.2009 del dr. med. _____, ha esatto l'intervento della Commissione per esaminare il piano " Vollzugslockerungen ", e pertanto ad avvenuto trasferimento, quando – come a ragione ha sottolineato la Commissione (osservazioni 19.11.2009, p. 2) – " la vera, importante agevolazione di cui RI 1 ha fruito è stata – a non averne dubbio – quella citata, del trasferimento a _____ ". La Commissione, preso atto degli alleggerimenti del regime carcerario di cui il detenuto godeva dopo il suo trasferimento presso il carcere (aperto) di _____, ha poi espresso la sua opposizione ad ulteriori allentamenti, raccomandando di monitorare la situazione attualmente in essere per il periodo di almeno un anno. In queste circostanze, non si comprende (ciò che, come in precedenza, fonda violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. ed in particolare dell'obbligo di motivazione) come le valutazioni del dr. med. _____ [che aveva ritenuto che si dovesse procedere progressivamente, prima, con uscite di 5 ore con gli stretti familiari da effettuarsi nel raggio del penitenziario (da ottobre a dicembre 2009) e, poi, con un primo congedo per trascorrere la notte con la moglie (da dicembre 2009) (considerando 3.3.2.)] siano perfettamente conciliabili con le considerazioni della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi che si è opposta ad ulteriori alleggerimenti del regime carcerario per almeno un anno, ovvero non prima del dicembre 2010.

E. 3.4.1

Il ricorrente, con riferimento al parere 5.10.2009 della predetta Commissione, invoca la violazione del diritto di essere sentito [che comprende, segnatamente, il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione motivata e di poter consultare gli atti di causa (decisione TF 6B_79/2009 del 9.7.2009)]: la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi si sarebbe espressa senza interpellarlo.

E. 3.4.2

La Camera dei ricorsi penali, pronunciandosi – con decisione 1.4.2008 (inc. _____), poi annullata dal Tribunale federale [che, dato l'esito dell'impugnativa, non si era espresso su questo punto (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289] – sul ricorso 6/7.2.2008 di RI 1, aveva già trattato la questione, concludendo che non si fosse incorsi in una violazione del diritto di essere sentito [“ Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di essere sentito riferita alla Commissione, che non l'avrebbe ascoltato prima di formulare la proprio valutazione. L'art. 75a CP non impone l'audizione del detenuto da parte della Commissione. L'art. 62d cpv. 1 CP prevede che il collocato sia sentito, ma dall'autorità competente per esaminare la liberazione e non dalla Commissione. Nel presente caso, è pacifico e non contestato che il ricorrente sia stato sentito dal giudice dell'applicazione della pena in data 7.1.2008: in questo senso il giudice dell'applicazione della pena ha quindi rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente giusta l'art. 86 cpv. 2 CP. Il patrocinatore del ricorrente ha potuto esaminare gli atti dell'incarto prima che la decisione qui impugnata fosse prolata: tra gli atti figurava anche la presa di posizione del 2.1.2008 della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi.

Non c'è quindi una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente ” (decisione 1.4.2008, p. 9, inc. _____)]. La conclusione esposta nella citata decisione, in considerazione delle argomentazioni dell'Alta Corte di cui al predetto giudizio TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 (parzialmente pubblicato in DTF 134 IV 289) sul carattere della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, non può nondimeno essere confermata.

E. 3.4.3

Il giudice dell'applicazione della pena, a differenza della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, ha ritenuto – correttamente stante la storia penale di RI 1 – di domandare giusta l'art. 75a CP alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi di valutare la pericolosità pubblica del qui ricorrente.

E. 3.4.3.1

La Commissione si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale (art. 343 cpv. 2 CPP). Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione e riferisce sulla personalità del condannato (art. 344 cpv. 1/2 CPP).

E. 3.4.3.2

L'Alta Corte – deliberando, nell'ambito del ricorso in materia penale di RI 1 contro la decisione 1.4.2008 di questa Camera in tema di liberazione condizionale, sulla facoltà del condannato di ricusare i membri della Commissione per l'esame dei condannati – ha ritenuto che “ (...) la commissione chiamata a valutare la pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di imparzialità. Difatti, sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva e non giudicante, il suo parere è di sicuro rilievo per l'autorità che deve pronunciarsi sulla liberazione condizionale. Posto come per pericolosità pubblica si debba intendere, tra l'altro, il rischio che l'interessato commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della commissione sulla pericolosità del detenuto è tale da influire in modo determinante sulla formulazione della prognosi nell'ambito dell'esame della liberazione condizionale. (...) Va inoltre rilevato che il parere della commissione è il risultato di un'indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico. In simili circostanze, seppur l'autorità competente non sia vincolata dalla posizione della commissione, difficilmente si scosterà dalla raccomandazione da questa espressa. Al detenuto deve quindi essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto avviene nei confronti degli esperti ” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 5 s., parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289). Il Tribunale federale – in ragione della rilevanza del parere della Commissione per la decisione del giudice dell'applicazione della pena – ha quindi riconosciuto il diritto del condannato di ricusare tutti i suoi membri come fossero esperti, ovvero periti. Attribuisce pertanto alla Commissione lo stato di perito (cfr., in questo senso, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad art. 62d CP), ancorché essa formalmente non abbia questa natura giuridica. Il carattere di perito della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi impone quindi di adottare per l'emanazione del di lei preavviso le regole applicabili per

l'esecuzione di una perizia (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad art. 62d CP), e segnatamente in materia di allestimento della perizia (cfr. decisione 8.10.2009 di questa Camera in re N.V., inc. _____). Ora – secondo dottrina e giurisprudenza (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 61 ad art. 56 CP, e riferimenti) – il perito, per la redazione del suo parere, deve necessariamente intrattenere un contatto personale con il peritando nel corso di uno o più colloqui per avere un'impressione la più autentica possibile di quest'ultimo e quindi per garantire l'attendibilità del referto. Attendibilità che, evidentemente, deve valere anche per il preavviso della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, chiamata a riferire sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CP) [art. 344 cpv. 1 CPP]. Compito che può essere esaurientemente adempiuto soltanto se la Commissione – il cui parere è “ (...) il risultato di un'indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico ” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 6, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289) – sente il condannato personalmente, ovvero oralmente, per permetterle di direttamente conoscere ed interpellare il detenuto e quindi pronunciarsi, con cognizione di causa e compiutamente, su di lui e sulla sua pericolosità pubblica. E' infatti manifesto che una decisione fondata esclusivamente sugli atti sia, per definizione, incompleta qualora ci si debba esprimere sulla personalità di una persona, meglio definibile solo con un approccio diretto. Un parere senza contatto personale è ipotizzabile, segnatamente, nel caso in cui il condannato si opponga all'incontro con la Commissione, di modo che quest'ultima può esprimersi anche senza colloquio con il detenuto ed il suo esame personale. Il diritto di essere sentito del condannato davanti alla commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità di esecuzione e della psichiatria è peraltro esatto dalla dottrina (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 31 ad art. 62d CP) e dalla giurisprudenza [decisione del Kantonsgericht Basel-Landschaft del 9.3.2005 (810/2004/333)].

E. 3.4.3.3

Ora, RI 1 – con scritto 21.7.2009 al giudice dell'applicazione della pena – aveva domandato di essere sentito; quest'ultimo, interpellando la Commissione, aveva indicato che il condannato aveva chiesto di essere ascoltato (scritto 30.7.2009, p. 2). Aveva pertanto chiaramente manifestato la sua volontà di essere personalmente sentito dalla Commissione. Il preavviso 5.10.2009 è tuttavia stato emanato senza che il ricorrente sia stato interrogato dalla Commissione: in queste circostanze, in applicazione di quanto esposto al considerando precedente, si deve constatare la violazione del diritto di essere sentito davanti alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che si è espressa senza personale esame del detenuto. Il diritto di essere sentito di RI 1 non può, evidentemente, essere sanato dal fatto che davanti al giudice dell'applicazione della pena e davanti a questa Camera abbia potuto esprimersi: la Commissione, prima di emanare il suo preavviso, deve infatti incontrare personalmente il qui ricorrente (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 32 ad art. 62d CP)

E. 3.4.4

RI 1, sempre circa il preavviso della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, censura la mancata acquisizione agli atti dell'incarto del giudice dell'applicazione della pena del verbale della seduta in cui la Commissione ha discusso il caso: tale atto sarebbe necessario per sapere come la pensino i singoli membri ed in particolare il rappresentante della psichiatria (il cui contributo dovrebbe consistere in una vera e propria prognosi). Ora,

il compito della Commissione consta nell'esprimersi sulla personalità del condannato (art. 344 cpv. 1 CPP) con riferimento alla sua pericolosità pubblica (art. 75a cpv. 1 CP), parere oggetto di indagine interdisciplinare da emanare – come esposto – “ (...) dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico ” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 6, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289). La Commissione deve quindi pronunciarsi dettagliatamente sugli indicati tre aspetti, dopo avere sentito il detenuto ed avere esaminato gli atti acquisiti all'incanto del giudice dell'applicazione della pena trasmissibile. Il suo preavviso è pertanto il risultato di approfondito esame e l'espressione di quanto discusso nel corso della seduta / delle sedute, per cui l'assunzione agli atti dell'incanto del giudice dell'applicazione della pena del verbale della riunione / delle riunioni appare manifestamente inutile. E' peraltro la Commissione in quanto tale (come si evince dagli art. 344 cpv. 1 CPP e 75a cpv. 1 CP), autorità collegiale (art. 343 cpv. 2 CPP), che deve pronunciarsi con il parere, non i singoli membri. Non c'è, in altre parole, un diritto del condannato a conoscere possibili dissenting opinions dei membri che non concordano con l'opinione maggioritaria espressa dalla Commissione (analogamente a quanto del resto avviene per le sentenze emanate, per esempio, da questa Camera: nei giudizi non sono riportate le opinioni dei membri che non convengono con la maggioranza): determinante è solo il preavviso e non il contenuto del verbale, semplice atto interno. La critica del qui ricorrente è di conseguenza ingiustificata.

E. 4

. Il ricorrente ha sollevato, come esposto, ulteriori censure. Il loro esame – stanti i motivi, di ordine formale, che esigono l'annullamento della decisione 28.10.2009 del giudice dell'applicazione della pena (inc. _____) – non si impone. Gli atti sono ritornati al giudice dell'applicazione della pena affinché chieda alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi di esprimersi, dopo avere sentito personalmente RI 1, sulla pericolosità pubblica di quest'ultimo. Di seguito, si riproncherà sull'istanza di primo congedo presentata dal ricorrente. Il dispositivo n. 2 della decisione 28.10.2009 [“ Viene delegata alla Direzione dello Stabilimento di esecuzione di _____ la competenza per la concessione di Besuchsausgänge del massimo di 5 ore, nel rispetto del regolamento ivi vigente, da effettuarsi nel raggio di _____, di comune accordo con il terapeuta dott. _____. E' escluso che RI 1 possa incontrare il fratello _____, durante questi Besuchsausgänge” (p. 14, inc. _____)] non è stato impugnato dal ricorrente e mantiene quindi piena validità.

E. 5

. RI 1 ribadisce che – sebbene ripetutamente domandato – non esiste un piano di esecuzione della sanzione. Rileva che questa Camera, nel giudizio 22.6.2009 (inc. _____), aveva preso posizione in merito, ignorata dalle competenti autorità. Questa Camera si era in effetti pronunciata al proposito [“ Il fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto peritale (che, come indicato, dovrà nondimeno essere completato) rispettivamente che il ricorrente sia intenzionato a sottoporsi a terapia (come raccomandato dal perito) permette invero di cominciare ad allestire il piano di esecuzione della sanzione, che – a giudizio di questa Camera – non può (più) essere procrastinato. La preparazione del piano costringerà infatti RI 1 a concretamente pensare al suo futuro fuori dal carcere e quindi a confrontarlo con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti autorità di ulteriormente valutare il pericolo di recidiva) ” (decisione 22.6.2009, p. 13, inc. _____)]. Si invitano nuovamente le competenti autorità a mettere in opera detto piano

(eventualmente sulla traccia del “ Vollzugsbericht ” 1.9.2009) rispettivamente a debitamente spiegare perché esso non possa ancora essere realizzato.

E. 6

. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte. Per questi motivi, richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione 28.10.2009 del giudice dell'applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. _____) è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi. §§ Gli atti sono ritornati al giudice dell'applicazione della pena, che – acquisito all'incanto il preavviso della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, emanato dopo avere personalmente sentito RI 1 – si (ri)pronuncerà sull'istanza di primo congedo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, _____, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.